



**ACCORDO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 31 DEL CCNL 22
GENNAIO 2004, PER L'ANNO 2010**

Tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale composta dai rappresentanti delle OO.SS. di comparto a livello territoriale e dalla R.S.U.

Il giorno 22 dicembre 2011, i sottoscritti rappresentanti di parte pubblica e di parte sindacale si sono incontrati presso la sede dell'Ente per la contrattazione delle modalità di utilizzo delle risorse residue del fondo per le politiche di sviluppo del personale e della produttività, relativamente all'anno 2010.

Verificato che l'ammontare delle risorse che residuano nel fondo - determinato in via definitiva dalla Giunta dell'Ente con deliberazione n. 125 del 3/11/2011 - a seguito dell'applicazione delle norme del C.D.I. 2006 - 2009 vigente, e dell'accordo del 30/12/2010 relativo al pagamento delle indennità 2010, è di € 3.075,21 (in parte stabile, per A.P. non assegnate), € 6.399,96 (in parte stabile) ed € 46.891,02 (in parte variabile), come da prospetto allegato.

Vista la normativa vigente in tema di contrattazione integrativa, con particolare riguardo alle Progressioni Economiche Orizzontali ed alle Alte Professionalità.

Considerato che le OO.SS. sollecitano la verifica da parte dell'Amministrazione dell'applicabilità all'Ente dell'obbligo di decurtazione del fondo delle somme eccedenti il 3,2%, derivante dall'applicazione della normativa introdotta all'art. 9, c.4, del D.L.78/2010, convertito nella L. n. 122/2010, che vieta incrementi retributivi superiori al 3,2% per il rinnovo contrattuale 2008-2009 e che, nella specifica realtà dell'Ente, si è concretizzata nell'obbligo di escludere € 23.132,51 previsti nella prima costituzione del fondo ai sensi dell'art. 4, c. 6, lett. b), del CCNL 31/7/2009, oggi disapplicato dalla normativa nazionale.

Si conviene di destinare le somme residue del fondo come sopra descritte ed ammontanti ad € 56.366,19 totali, al compenso per la produttività dei dipendenti, da corrispondere sulla base del sistema di merito vigente nell'anno, come fissato nei precedenti accordi, sulla base della valutazione annuale conseguita da ciascuno nelle apposite schede di valutazione.

Si conviene, altresì, di prevedere che, ove risulti non dovuta dalla Camera di Commercio la richiamata riduzione del fondo per € 23.132,51, tale somma, di competenza del fondo 2010, stabilizzata nei successivi fondi sino a modifica delle attuali norme, venga attribuita al fondo per l'anno 2011 come risparmio del fondo dell'anno 2010.

Frosinone 22/12/2011

La delegazione di parte pubblica

La delegazione di parte sindacale

Il C.S.A. non ha sottoscritto
l'accordo. Giuseppe Maselli